

TI_GERICHTE 11.2021.131 vom 30. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2021.131_d20200730

FR: TI_GERICHTE 11.2021.131 du 30 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2021.131 del 30 luglio 2020

Regeste

Esecuzione di una decisione in materia di relazioni personali

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che nell'estate del 2020 erano effettivamente sorte difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, riconducibili secondo la convenuta alla renitenza dei figli, tanto da necessitare l'intervento dell'Autorità regionale di protezione. Nondimeno – egli ha soggiunto – allo stato attuale delle cose le parti riconoscono che le visite si svolgono in modo regolare e senza difficoltà, ciò che ha confermato anche la curatrice. Non sussistendo motivi per paventare un cambiamento di situazione, il primo giudice ha ritenuto che l'istante non avesse più interesse a ottenere la misura esecutiva richiesta. Né, a suo avviso, si potevano condividere le preoccupazioni di lui, stando al quale la comminatoria penale non poteva nuocere alla convenuta se questa avesse rispettato il diritto di visita, poiché semplici timori non giustificano un simile mezzo di coercizione. Onde, in definitiva, il rigetto dell'istanza.

E. 3

Secondo RE 1 l'eccezione di adempimento della prestazione che la parte convenuta può far valere in sede esecutiva va riferita a un obbligo di fare, mentre in caso di impedimenti all'esercizio di diritti di visita “ non è decisivo se a seguito dell'istanza, inizialmente giustificata, i diritti di visita si sono poi svolti regolarmente, fondamentale essendo “la questione di sapere se all'inoltro dell'istanza vi siano stati problemi e se questi possono ripresentarsi”. A suo avviso, poi, lo scopo della comminatoria penale è di prevenire manchevolezze, evitando che un periodo di “pacifico esercizio delle visite” basti per far decadere la procedura, permettendo così all'altro genitore di ostacolare nuovamente le visite. L'interessato ribadisce che se allo stato attuale delle cose egli può esercitare il proprio diritto, ciò si deve alla presenza della curatrice, alla procedura di esecuzione pendente e al rischio per la moglie di incorrere nella sanzione penale. Sanzione che, egli ripete, non nuoce alla medesima “se essa rispetterà i suoi diritti di visita”. Il reclamante sostiene inoltre che il rapporto della curatrice dà atto del suo impegno e della sua costanza nell'esercizio delle visite, smentendo le affermazioni della convenuta, riprese acriticamente dal Pretore, secondo cui gli incontri sono avvenuti in modo pacifico. Tra i genitori sussiste tuttora – egli sottolinea – un clima conflittuale, come dimostrano le richieste all'autorità di protezione volte alla modifica delle relazioni personali. Ad ogni modo, egli soggiunge, fino a una sua modifica l'assetto vigente rimane valido. Per il reclamante, infine, il Pretore avrebbe dovuto tenere conto della situazione al momento della domanda di esecuzione, ciò che lo avrebbe condotto ad accogliere l'istanza.

E. 4

Le obiezioni che “la parte soccombente” è abilitata a sollevare nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) sono già state riassunte dal Pretore e diffusamente illustrate da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 4). Contrariamente all'opinione del reclamante, anche l'esecuzione di un diritto di visita è regolata dagli art. 338 segg. CPC, sicché la “parte soccombente” può opporre che dopo la comunicazione della sentenza si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'adempimento della prestazione (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570), dovendosi intendere per “adempimento” la corretta esecuzione dell'obbligo (sentenza del Tribunale federale

E. 5

Relativamente agli oneri processuali, il Pretore ha ritenuto l'istanza soccombente, di modo che ha posto a suo carico le spese processuali di fr. 500.–, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1200.– per ripetibili. Il reclamante contesta tale dispositivo, chiedendo di addebitare tutti gli oneri processuali alla moglie o, quanto meno, di tenere conto della situazione al momento in cui è stata introdotta la domanda di esecuzione, divenuta senza interesse solo in pendenza di procedura. a) Nella misura in cui l'interessato chiede di addebitare le spese giudiziarie di primo grado alla convenuta perché essa si rivela integralmente soccombente, la richiesta non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. b) Per il resto, come detto, il Pretore avrebbe dovuto stralciare il procedimento dal ruolo perché la causa era divenuta senza oggetto (art. 242 CPC). Avrebbe dovuto perciò ripartire le spese giudiziarie secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine avrebbe dovuto considerare, segnatamente, quale parte avesse provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte era all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c con rinvii). In concreto è vero che al momento in cui si è rivolto al Pretore, il 25 agosto 2020, RE 1 non poteva esercitare debitamente il diritto di visita previsto nella decisione del 30 luglio 2020. Non solo però per responsabilità della moglie, la quale per sapere dove egli si trovasse con i figli all'inizio di agosto 2020 in occasione di un diritto di visita ha dovuto addirittura far capo alla polizia. In seguito a ciò CO 1 ha adito il 12 agosto 2020 l'Autorità regionale di protezione per ottenere che il diritto di visita fosse sospeso o, quanto meno, esercitato sotto sorveglianza. Il reclamante non ha sollecitato l'Autorità di protezione a statuire, anche solo per respingere l'istanza. Ha adito il Pretore perché il diritto di visita fosse eseguito come se nulla fosse accaduto. Nelle circostanze descritte appare arduo prevedere come il giudice dell'esecuzione avrebbe deciso allorché la procedura di esecuzione è stata introdotta. Anche perché in pendenza di una procedura di modifica delle relazioni personali davanti all'Autorità di protezione un'esecuzione forzata del diritto di visita poteva temporaneamente essere sospesa o finanche rifiutata per tenere conto del bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5 A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in: FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Se si considera poi che la procedura di esecuzione verteva su una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), tutto ponderato e visto l'esito incerto cui sarebbe andata incontro l'istanza di esecuzione appare legittimo suddividere equitativamente le spese processuali di primo grado a metà e di

compensare le ripetibili. Il giudizio impugnato va riformato di conseguenza.

E. 6

Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). RE 1 consegue una parziale modifica del riparto degli oneri processuali di prima sede, senza però ottenere la pronuncia di una decisione esecutiva. S i giustifica così che egli sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è dichiarata priva d'oggetto ed è stralciata dal ruolo. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto il reclamo è respinto. II. Le spese del reclamo, di fr. 800.–, sono poste per tre quarti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte. III.

Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.